



Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino

del 1° febbraio 2023

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali (OSaIV);

considerato che in certe zone del Canton Ticino *Popillia japonica* Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di una zona infestata è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione di *Popillia japonica* Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che è necessario e opportuno delimitare attorno alla zona infestata una zona cuscinetto, alla quale si applicano parimenti misure speciali;

considerato che lo sviluppo delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo;

considerato che la diffusione di *Popillia japonica* Newman è aumentata e che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato,

decide:

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto

¹ I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali del Canton Ticino elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

² I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alla zona infestata, costituiscono la zona cuscinetto.

2. Misure nella zona infestata

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale

¹ RS 916.20

vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

⁴ È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dal Servizio fitosanitario cantonale se:
 - i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia Japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri,
 - ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo² se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman.

⁵ Il Servizio fitosanitario cantonale e la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

⁷ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati al di fuori della zona infestata sono vietati. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona infestata – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

⁸ Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

² www4.ti.ch/dt/da/spaas/sezione

⁹ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

¹⁰ Se un'azienda omologata sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

¹¹ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da:

- a. seguire la dinamica delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman;
- b. mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo;
- e.
- c. controllare l'attuazione delle misure di cui al numero 2.

3. Misure nella zona cuscinetto

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene tritato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

⁴ È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe:

- a. dal Servizio fitosanitario cantonale se:
 - i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri,

- ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;
- b. dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman.

⁵ Il Servizio fitosanitario cantonale e la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

⁷ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona cuscinetto – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

⁸ Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

⁹ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

¹⁰ Se un'azienda omologata sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

¹¹ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza per il riconoscimento precoce della possibile presenza di *Popillia japonica* Newman nella zona cuscinetto. Inoltre controlla l'attuazione delle misure di cui al numero 3.

4. Metodi di cattura

D'intesa con il Servizio fitosanitario federale, il Servizio fitosanitario cantonale può testare metodi di cattura di *Popillia japonica* Newman mai utilizzati finora, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti

La decisione generale del 27 aprile 2022 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° febbraio 2023

Ufficio federale dell'agricoltura:
Il direttore, Christian Hofer

³ RS 172.021

Allegato 1
(n. 1 cpv. 1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Agno	Intero Comune
Astano	Intero Comune
Balerna	Intero Comune
Bedano	Intero Comune
Bedigliora	Intero Comune
Bioggio	Intero Comune
Bissone	Intero Comune
Breggia	Caneggio, Morbio Superiore, Sagno
Brissago	Intero Comune
Brusino Arsizio	Intero Comune
Cademario	Intero Comune
Cadempino	Intero Comune
Canobbio	Intero Comune
Caslano	Intero Comune
Castel San Pietro	Intero Comune
Chiasso	Intero Comune
Coldrerio	Intero Comune
Collina d'Oro	Intero Comune
Comano	Intero Comune
Cureglia	Intero Comune
Curio	Intero Comune
Gambarogno	Caviano
Grancia	Intero Comune
Gravesano	Intero Comune
Lamone	Intero Comune
Lugano	Barbengo, Brè, Breganzona, Carabbia, Carona, Castagnola, Cureggia, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello
Magliaso	Intero Comune
Manno	Intero Comune
Massagno	Intero Comune
Melide	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Mendrisio	Intero Comune
Morbio Inferiore	Intero Comune
Morcote	Intero Comune
Muzzano	Intero Comune
Neggio	Intero Comune
Novaggio	Intero Comune
Novazzano	Intero Comune
Origlio	Intero Comune
Paradiso	Intero Comune
Porza	Intero Comune
Pura	Intero Comune
Riva San Vitale	Intero Comune
Savosa	Intero Comune
Sorengo	Intero Comune
Stabio	Intero Comune
Torricella-Taverne	Intero Comune
Tresa	Intero Comune
Vacallo	Intero Comune
Val Mara	Intero Comune
Vernate	Intero Comune
Vezia	Intero Comune
Vico Morcote	Intero Comune

Allegato 2
(n. 1 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne *Popillia japonica* Newman

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Alto Malcantone	Intero Comune
Aranno	Intero Comune
Arogno	Intero Comune
Ascona	Intero Comune
Avegno Gordevio	Intero Comune
Bellinzona	Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio, Sementina
Breggia	Bruzella, Cabbio, Muggio
Brione s/Minusio	Intero Comune
Cadenazzo	Intero Comune
Capriasca	Intero Comune
Centovalli	Intero Comune
Cugnasco Gerra	Intero Comune
Gambarogno	Contone, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Vira
Gordola	Intero Comune
Isonne	Intero Comune
Lavertezzo	Intero Comune
Locarno	Intero Comune
Losone	Intero Comune
Lugano	Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Davesco Soragno, Sonvico, Valcolla, Villa Luganese
Maggia	Intero Comune
Mergoscia	Intero Comune
Mezzovico-Vira	Intero Comune
Migliaglia	Intero Comune
Minusio	Intero Comune
Monteceneri	Intero Comune
Muralto	Intero Comune
Onsernone	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Orselina	Intero Comune
Ponte Capriasca	Intero Comune
Ronco s/Ascona	Intero Comune
Sant'Antonino	Intero Comune
Tenero-Contra	Intero Comune
Terre di Pedemonte	Intero Comune
Verzasca	Brione, Corippo, Lavertezzo, Vogorno

Allegato 3
(n. 2 cpv. 8 e n. 3 cpv. 8)

Condizioni per il trasporto e la commercializzazione di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati

1. La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto,
2. oppure
le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,
3. oppure
 - a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
 - b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe,
oppure
possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
 - c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p.es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali,
oppure
le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di *Popillia japonica*.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o del substrato di coltivazione da *Popillia japonica* anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.